



GES.A.P. S.p.A.
PEC - Allegato Ricevuto

Prot. n.
Allegato di 002-10179-DIG/2020
Data protocollo
25-06-2020 - 16:47:49



**Il Direttore Centrale
Regolazione Aerea**

A Assaeroporti
assaeroporti@pec.it

Tutte le Società di gestione aeroportuali

Oggetto: Nota Ministero della Salute prot. 21870 del 23 giugno 2020.

Con riferimento al DPCM 11 giugno 2020 avente per oggetto "Nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da COVID 19.", si trasmette per pronto riferimento ed opportuna conoscenza, la nota del Ministero della Salute di risposta alla richiesta di ENAC di chiarimenti riguardo alle prescrizioni di cui all'all. 15 del DPCM 11 giugno 2020 relativamente alle condizioni per derogare all'obbligo del distanziamento a bordo degli aeromobili.

Sono confermate le condizioni necessarie per derogare all'obbligo di distanziamento indicate nell'all. 15 del DPCM 11 giugno 2020.

In particolare:

- per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell'accesso all'aeromobile (se la temperatura supera i 37,5 ° deve essere vietato l'accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario ulteriore controllo come prima indicato se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all'ingresso della aerostazione e comunque prima dell'imbarco.

- per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere.

- per quanto riguarda: a) la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi e b) l'impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l'insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall'aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello allegato che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.

Si ricorda che l'obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto.

Si allega, infine, il modello di autodichiarazione Covid-19, che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.

Distinti Saluti
Fabio Nicolai

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)



ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE**AUTODICHIARAZIONE COVID – 19****(da consegnare al vettore - scrivere in stampatello)**

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) _____
 DI NAZIONALITA' _____, NATO A _____ IL _____
 CON PASSAPORTO/Documento N. _____ RILASCIATO IL _____
 DA _____ RESIDENTE _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:

- 1) Di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;
- 2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
- 3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
- 4) Di non aver avuto contatti stretti persona affetta da COVID-19 sin da due giorni prima l'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi.

Il sottoscritto inoltre si impegna di comunicare l'eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dallo sbarco dall'aeromobile, al vettore e all' Autorità sanitaria locale.

Al fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni dall'arrivo in Italia, qui di seguito riporto l'indirizzo di domicilio / recapito telefonico /e-mail

CITTA' _____, PROVINCIA _____
 INDIRIZZO _____ N. CIVICO _____ CAP _____
 RECAPITO TELEFONICO _____ e-mail _____

Luogo e data: _____, _____

In Fede

Firma leggibile del Dichiarante



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
 Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN
 PEC dgprev@postacert.sanita.it
 Direttore: Dr. Mauro Dionisio

N.

Risposta al Foglio del

N.

Roma.....

Agli USMAF
 Loro Sedi (tramite PEC)

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

OGGETTO: chiarimenti in materia di spostamenti da e per l'estero.

Visto il DPCM del 11/06/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 del DPCM 11/06/2020 recanti rispettivamente "Disposizioni in materia di ingresso in Italia", misure circa "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia", "Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero" e "Misure in materia di trasporto pubblico di linea"

Considerate le numerose richieste di chiarimento pervenute a codesto Ufficio dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dai Vettori e dagli Armatori sulle modalità di attuazione del DPCM 11 Giugno 2020 in materia di spostamenti da e per l'estero, nonché sull'opportunità di continuare il monitoraggio della temperatura all'imbarco e/o alla sbarco dall'aeromobile,

Si chiarisce che

In riferimento agli spostamenti da e per gli Stati esteri, l'art. 6 comma 3 del DPCM 11/06/2020 decreta che le misure di contenimento previste negli art. 4 e 5 del suddetto DPCM si applichino esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli di seguito elencati:

- Stati membri dell'Unione Europea;
- Stati parte dell'accordo di Schengen;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Fermo restando quanto detto, si evidenzia però, che l'articolo 8 del medesimo DPCM 11 giugno 2020 "Misure in materia di trasporto pubblico di linea" dichiara che tali attività sono espletate anche sulla base di quanto previsto dagli allegati 14 e 15 del suddetto DPCM;

Pertanto, come già descritto dall'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico), e, nello specifico per il trasporto aereo, dall'Allegato tecnico - Singole modalità di trasporto, **si rende noto che in Italia, resta l'obbligo per i vettori e armatori della misurazione della temperatura corporea per tutti i passeggeri, sia in arrivo che in partenza, è confermato, inoltre, l'obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro a bordo degli aeromobili**, (oltre che all'interno dei terminal e delle altre facilities aeroportuali, con le modalità definite nello stesso allegato 15).

Si precisa che le norme sopra citate prevedono una deroga al distanziamento a bordo. Tale deroga viene concessa solo se il vettore assicura **tutte** le condizioni riportate nell'Allegato tecnico - settore aereo citato nell'allegato 15 del DPCM 11/06/2020.

Nello specifico si espongono le seguenti considerazioni;

In merito **al controllo della temperatura** si chiarisce che, le compagnie aeree che intendano avvalersi di tale deroga al distanziamento a bordo dell'aeromobile dovranno avere la certezza che tutti i passeggeri (compresi i passeggeri in transito) che intendono imbarcarsi nel loro aereo siano stati sottoposti al controllo della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori, vettori con la supervisione dell'Autorità Sanitaria competente.

In merito **all'autocertificazione** si rende noto che è corso di realizzazione un modello unico europeo. Nelle more si utilizzerà il modello allegato.

Si sottolinea, infine, che le condizioni per usufruire della deroga al distanziamento a bordo degli aeromobili, devono essere rispettate da tutti i vettori operanti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to** Dott. Giovanni Rezza

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ENAC-PROT-25/06/2020-0062354-P - Nota Ministero della Salute prot. 21870 del 23 giugno 2020.#85930817#

Data: 25/06/2020 16:45:30

Mittente: "Per conto di: protocollo@pec.enac.gov.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Destinatari: gesap@pec.it

GES.A.P. S.p.A. 002-10179-DIG/2020



PEC - In Ingresso

25-06-2020 - 16:47:50



Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/06/2020 alle ore 16:45:30 (+0200) il messaggio

"ENAC-PROT-25/06/2020-0062354-P - Nota Ministero della Salute prot. 21870 del 23 giugno 2020.#85930817#" è stato inviato da "protocollo@pec.enac.gov.it"

indirizzato a:

gesap@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200625164530.19042.423.2.67@pec.aruba.it

Postacert.eml

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ENAC

Numero di protocollo: 62354

Data protocollazione: 25/06/2020

Segnatura: ENAC-PROT-25/06/2020-0062354-P